

COMUNE DI MORETTA
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO
SALE PUBBLICHE DA GIOCO -
INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO

APPROVATO CON ATTO C.C. N. 36 DEL 12.07.2010

Il presente Regolamento è entrato in vigore il

INDICE

- Art. 1 Definizione ed ambito di applicazione
- Art. 2 Licenza amministrativa
- Art. 3 Requisiti dei locali
- Art. 4 Distanze
- Art. 5 Superficie
- Art. 6 Pareri tecnici
- Art. 7 Attività collaterali
- Art. 8 Tipologia delle licenze
- Art. 9 Licenza all'apertura
- Art. 10 Licenza al subingresso
- Art. 11 Licenza al trasferimento
- Art. 12 Orari e modalità di esercizio
- Art. 13 Apertura e chiusura degli esercizi
- Art. 14 Revoca della licenza
- Art. 15 Installazione di giochi presso pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Art. 16 Sanzioni
- Art. 17 Norme transitorie
- Art. 18 Rinvio

ART. 1 – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Per sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente “sale giochi” si intendono quei locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box.

Non sono disciplinati dal presente regolamento i locali ove venga svolta esclusivamente l'attività di bowling, alla condizione che detta attività sia esercitata con impianti costruiti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.,

Per l'esercizio della suddetta attività è comunque necessaria la licenza prevista dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento di esecuzione.

ART. 2 – LICENZA AMMINISTRATIVA

L'apertura di nuove sale giochi è subordinata alla licenza rilasciata dal Comune, ai sensi dell'art. 19, punto 8, del D.P.R. 24/7/1977 n. 616. Tale licenza è regolata dal T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal relativo regolamento di esecuzione.

Il rilascio delle licenze di cui al presente regolamento deve essere comunicato alla Questura a cura del Comune.

Il rilascio delle licenze avviene previa verifica urbanistica e del rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di prevenzioni incendi, di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché di tutte le altre norme che disciplinano l'esercizio di tale attività.

ART. 3 – REQUISITI DEI LOCALI

Le licenze per sale giochi disciplinate dal presente regolamento possono essere rilasciate solo qualora i locali di esercizio siano adeguatamente insonorizzati mediante rivestimento della parete, del soffitto e del pavimento con materiale fonoassorbente e ignifugo, ritenuto idoneo da apposita certificazione rilasciata da tecnico abilitato, con riferimento alle vigenti norme in materia acustica.

Ogni sala del locale dedicata al gioco, dovrà obbligatoriamente prevedere l'affissione di manifesti/cartelli di informazione che illustrino in maniera esplicita, chiara e facilmente visibile, quali siano i rischi legati all'attività ludiche offerte dal locale. Altri manifesti altrettanto espliciti, chiari e facilmente visibili, illustreranno sinteticamente quali pene sono previste per la violazione delle norme vigenti in materia.

ART. 4 – DISTANZE

I locali adibiti all'esercizio di sale giochi devono ubicarsi nel territorio comunale, rispettando il limite di distanza minima in linea d'aria di metri 300 da altro analogo esercizio.

La suddetta distanza minima in linea d'aria di metri 300 deve sussistere altresì da ospedali, case di riposo e scuole (con esclusione degli asili, delle scuole materne e delle scuole primarie).

Dai luoghi adibiti stabilmente a culto religioso deve invece sussistere una distanza minima in linea d'aria di metri 100.

L'eventuale accertamento della distanza di cui al presente regolamento è affidato all'Ufficio Tecnico Comunale.

Il locale dovrà essere ubicato in zona di agevole scorrimento e con sufficiente possibilità di parcheggio, con riferimento all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.

ART.5 – SUPERFICIE

Il locale sede dell'attività dovrà avere una superficie minima non inferiore a mq. 5 per ogni apparecchio di cui al comma 6 dell'art 110 del TULPS, esclusi i servizi e gli accessori. Non soggiacciono a questa disposizione le sale dedicate esclusivamente al biliardo e/o ai giochi da tavolo.

ART. 6 – PARERI TECNICI

Oltre ai requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 dovrà essere accertata l'esistenza dei seguenti altri requisiti di carattere tecnico:

1. Collocazione dell'esercizio in base al P.R.G.C. vigente (parere Ufficio Tecnico);
2. Condizione igienico-sanitaria (parere A.S.L.);
3. Adeguata sorvegliabilità dei locali ai sensi dell'art. 153 del R.D. 06/05/1940 n.635 (parere Comando Polizia Locale);

ART. 7 – ATTIVITA' COLLATERALI

All'interno di una sala giochi, le attività collaterali (quali, ad esempio, somministrazione di alimenti e bevande, internet point, ecc.) non possono occupare un'area complessiva superiore ad $\frac{1}{4}$ della superficie della sala giochi medesima.

ART. 8 – TIPOLOGIA DELLE LICENZE

Il presente regolamento prevede e disciplina le seguenti licenze di competenza del Comune:

1. licenze all'apertura di un nuovo esercizio;

2. licenze al subingresso nella gestione o nella titolarità di un esercizio già in attività;
3. licenza al trasferimento.

ART. 9 – LICENZA ALL'APERTURA

La licenza all'apertura di un nuovo esercizio è rilasciata, dietro apposita domanda in bollo, sottoscritta dall'interessato e presentata al Comune. Nella domanda l'interessato dovrà indicare le generalità, il codice fiscale ed il domicilio fiscale, specificando inoltre la natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio. I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno indicare, oltre al codice fiscale, anche la denominazione o ragione sociale o ditta, nonché le generalità del legale rappresentante.

Alla domanda di rilascio debbono essere allegati i seguenti documenti:

1. elenco e descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installarsi;
2. planimetria dei locali, sottoscritta da un tecnico abilitato, in scala 1:50 oppure 1:100, sulla quale sia riportata la destinazione d'uso dei singoli vani con indicazione dei relativi rapporti aeroilluminanti, altezze e dimensioni, nonché della superficie complessiva;
3. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del locale ai sensi delle norme vigenti in materia;
4. atto costitutivo della società, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
5. autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. e di inesistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;
6. valutazione di impatto acustico ambientale redatto da tecnico competente in materia acustica iscritto al relativo elenco regionale, comprensiva di certificazione di avvenuta insonorizzazione del locale;
7. per l'installazione di biliardi dichiarazione di un professionista attestante la capacità di carico del pavimento;
8. autocertificazione resa da tecnico abilitato attestante la distanza di cui all'art. 4.

L'interessato dovrà aggiungere le ulteriori specificazioni ed allegare i documenti eventualmente richiesti dall'apposito modello di domanda predisposto dall'Ufficio comunale competente in materia.

ART. 10 – LICENZA AL SUBINGRESSO

Il trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio è consentito solo nei casi di cessione in proprietà o di affitto dell'azienda o per successione ereditaria e comportati diritto il subingresso dell'avente causa nella titolarità della licenza a condizione che l'interessato dimostri il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

In caso di subingresso per atto tra vivi, alla domanda debbono allegarsi i seguenti documenti:

1. documento comprovante l'atto di cessione o di affitto di azienda;

2. rinuncia del precedente titolare.

In caso di subingresso mortis causa, alla domanda deve allegarsi il seguente documento:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il decesso del titolare, la qualità di erede e l'eventuale formazione della comunione ereditaria.

La pratica dovrà essere regolarizzata nel rispetto delle norme disciplinanti la successione ereditaria.

ART. 11 – LICENZA AL TRASFERIMENTO

La domanda di trasferimento deve essere redatta e documentata come indicato al precedente articolo 9 del presente regolamento.

In caso di accertata incompatibilità con il rispetto della quiete pubblica e privata e/o dell'ordine pubblico, il Sindaco può ordinare che sia effettuato, per i singoli casi, un orario inferiore a quello massimo autorizzabile.

La licenza al trasferimento di un esercizio di sala giochi è rilasciata dal comune nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento.

ART. 12 – ORARI E MODALITA' DI ESERCIZIO

La fascia oraria di apertura e chiusura degli esercizi è determinata dal Sindaco con apposita ordinanza.

Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di tenere esposti all'interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico, la licenza d'esercizio, il regolamento ed il prezzo di ciascun gioco, la tabella dei giochi proibiti, nonché ogni altro documento previsto dalle normative vigenti in materia.

Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di tenere esposto all'esterno del locale in modo ben visibile, un cartello con indicato l'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio.

E' consentito l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, soltanto ai maggiori di anni 18. Per i restanti giochi, il divieto vale per i minori di anni 14.

Nell'attività di sala giochi dove viene esercitata anche l'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale 38/2006, la superficie adibita a somministrazione non potrà superare $\frac{1}{4}$ della superficie totale dell'esercizio (esclusi servizi ed accessori). Inoltre dovrà essere esposto apposito cartello ben visibile dal quale si evinca che la somministrazione è consentita ai soli soggetti che usufruiscono della sala giochi.

Non è consentito apportare alcuna modifica tesa ad aumentare la superficie dell'attività. Qualora il titolare intenda modificare la stessa dovrà presentare apposita domanda in bollo, indirizzata al Sindaco e contenente la seguente documentazione:

- Estremi del certificato di agibilità
- Nuova superficie e capienza dei locali e contestuale certificato prevenzione incendi o dichiarazione di non necessità dello stesso
- In caso di aumento dei giochi esistenti, relazione redatta e firmata da tecnico abilitato, attestante che l'attività svolta dalla sala giochi a seguito dell'aumento dei giochi, consente il rispetto dei limiti di rumore e non apporta peggioramenti sul piano acustico rispetto alle prescrizioni della licenza originale.

ART. 13 – APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi permanenti dovranno restare aperti per la durata della licenza.

Se il titolare della licenza interrompe l'attività di sala giochi per un periodo superiore a trenta giorni continuativi deve darne preventiva comunicazione al Comune.

La chiusura continuativa dell'esercizio superiore ad un anno comporta la revoca della licenza, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

ART. 14 – REVOCA DELLA LICENZA

Oltre ai casi previsti dalla legge, la licenza è revocata:

1. quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore ai dodici mesi;
2. quando il titolare perda in tutto o in parte i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
3. per abuso del titolare (art. 10 TULPS);
4. su richiesta del Questore (art. 100 TULPS);

La licenza è inoltre revocabile nei seguenti casi:

1. per ragioni di igiene e sanità del locale;
2. per motivi di pubblico interesse (rumorosità che arreca disturbo alla quiete pubblica e privata, intralcio alla circolazione, ecc.).

ART. 15 – INSTALLAZIONE DI GIOCHI PRESSO PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

Ai sensi delle determinazioni direttoriali dell'AAMS in data 27/10/2003 e 18/01/2007, gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS sono installabili nel seguente modo:

1. In ciascun bar ed esercizio assimilabile: un apparecchio o congegno ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 mq. di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq., fino a un numero massimo pari a 4.
2. In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile: un apparecchio e congegno ogni 30 mq. di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 mq. di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori mq. 100, fino a un numero massimo pari a 4.
3. In ciascun albergo ed esercizio assimilabile: un apparecchio o congegno ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriori 100 camere, fino a un numero massimo pari a 6.
4. In ciascuna sala pubblica da gioco: un apparecchio o congegno ogni 5 metri quadrati di superficie dei locali. Nel suddetto esercizio il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6 non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto vendita.
5. In ciascuna agenzia di raccolta delle scommesse ippiche o sportive e altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.: un apparecchio o congegno

ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 mq. di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq. fino a un numero massimo di 8.

6. In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., un apparecchio o congegno ogni 15 mq. di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni, non può essere superiore a 2 fino a 50 mq., di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq., fino a un numero massimo pari a 4.

7. Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui al D.P.R. 04/04/01, n. 235 che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purchè in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande, si osservano le disposizioni dei precedenti commi 1) e 2), con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.

8. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

9. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinate alle attività degli esercizi di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto interdirettoriale 27/10/2003.

10. Negli esercizi di cui ai commi 1,2,3,4,7 e 8 dell'art. 2 del del Decreto Interdirettoriale 27/10/2003, l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., nel senso che ne è consentita l'installazione solo se è presente almeno un apparecchio o congegno di tipo diverso (anche meccanico).

11. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2,3,7 e 8 dell'art. 2 del Decreto Interdirettoriale 27/10/2003, gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. non possono essere contigui (cioè a contatto) agli apparecchi di altre tipologie. Negli esercizi di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 2., gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, comma 6, sono collocati in aree specificamente dedicate.

12. In tutti gli esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art 110, comma 8, del T.U.L.P.S.

ART. 16 – SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione nazionale in materia, le violazioni delle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00 applicata ai sensi della Legge 24.11.1981 n° 689.

ART. 17 – NORME TRANSITORIE

In caso di trasferimento di un'attività già esistente si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento.

ART. 18 – RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali vigenti in materia.